CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TRA

Unione dei Comuni della Valsaviore, C.F. 90009010175 e P.IVA 02148860980, con sede legale in Cedegolo (BS), Piazza Roma n.1, per il seguente atto rappresentata dal Presidente *pro tempore* e legale rappresentante, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Comune di Berzo Demo, C.F. 00715580171 e P.IVA 00575730981, con sede legale in Berzo Demo (BS), Piazza Donatori di Sangue n.1, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Comune di Ceto, C.F. 81002490175 e P.IVA 00723600987, con sede legale in Ceto (BS), Via Guglielmo Marconi n.8, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Geom. Marina Lanzetti;

Comune di Malonno, C.F. 00716670179 e P.IVA 00575780986, con sede legale in Malonno (BS), Piazza Municipio n.7, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Dott. Giovanni Ghirardi.

***

Premesso che:

- l'art. 14 del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: *"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- con la delibera n. 121/2010, la CIVIT ha chiarito che l'art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009) e, pertanto rientra nella piena discrezionalità del singolo ente la facoltà di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- la delibera della CIVIT n. 04/2010, integrata con delibera n. 107/2010, relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché la delibera CIVIT n. 12/2013, consentono agli Enti Locali di prevedere, quale struttura per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione", le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del d. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017;
- il Nucleo di Valutazione (NdV) non è, pertanto, soggetto a quanto disposto dagli artt. 14 e 14 bis del d.lgs. 150/2009 e dal DM 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli Enti aderenti alla presente convenzione sono dotati di medesimi, sebbene singoli ed autonomi, Regolamenti per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, i quali prevedono che - per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa - lo stesso sia costituito in forma monocratica, nella persona di un solo esperto esterno all'Amministrazione, e che possa essere costituito a livello sovra-comunale, previo accordo con altri Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che:

- ai fini di garantire il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, oltre che di omogeneizzare le modalità e le procedure di valutazione in virtù omogenee realtà locali, gli Enti aderenti intendono costituire, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti in materia, il Nucleo di Valutazione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
- la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata risponde, altresì, all'esigenza di superare le eventuali incompatibilità del ruolo con il RPCT dei rispettivi Enti, nel rispetto di quanto disposto ex art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022;

Dato atto che:

- la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la completa, organizzata, omogenea e corretta attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di valutazione delle prestazioni ed organizzazione degli uffici e servizi;
- con la presente convenzione, le Parti disciplinano i rapporti di collaborazione tra di loro intercorrenti nell'ambito dell'istituzione ed il funzionamento in forma associata del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento in forma associata delle attività inerenti il Nucleo di Valutazione (di seguito, per brevità, "NdV") in composizione monocratica, previste ai sensi:

a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30.07.1999, rubricato "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15.03.1997, n. 59";
b) dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Tipologia di controlli interni";
c) degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii, rubricato "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
d) della legge n. 190/2012 del 06.11.2012, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
e) del Decreto Legislativo n. 33/2013 del 14.03.2013, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il coordinamento amministrativo e logistico della gestione associata opera mediante la delega di funzioni da parte degli Enti aderenti alla convenzione a favore dell'Ente capo-convenzione, che opera in luogo e per conto degli Enti associati, con la precisazione che il NdV esercita le proprie funzioni nei confronti dei singoli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 2 - Ente capo-convenzione

Per la gestione dei compiti e delle funzioni derivanti dalla gestione in forma associata del NdV, viene individuato quale Ente capo-convenzione l'Unione dei Comuni della Valsaviore.

L'Ente capo-convenzione, per il necessario ed eventuale supporto tecnico, potrà avvalersi dell'opera del personale dipendente degli altri Enti aderenti alla presente convenzione.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 4 anni con decorrenza dalla data di stipula della medesima e potrà essere rinnovata per medesimo periodo previa deliberazione della Giunta degli Enti associati.

La presente convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dei Consigli comunali/Assemblea degli Enti associati.

Gli Enti convenzionati possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione previa deliberazione del proprio Consiglio comunale/Assemblea; in tal caso, la cessazione del rapporto (che continua a rimanere valido per gli altri Enti associati) opererà decorsi tre mesi dalla comunicazione.

Art. 4 - Rapporti finanziari

Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono equamente ripartiti tra gli Enti associati.
Tutte le spese, in prima battuta, sono integralmente sostenute dall'Ente capo-convenzione, che ne chiede il rimborso agli altri Enti aderenti per la quota di propria competenza, dovendo questi ultimi provvedere al relativo versamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Composizione e durata in carica del NdV

Il NdV in forma associata è costituito, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti rispettivamente adottati dagli Enti associati, in composizione monocratica.

L'incarico conferito al NdV ha durata triennale a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di formale incarico di competenza del Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione, salvo revoca motivata o dimissioni da depositare con un preavviso di 90 giorni e, alla sua naturale scadenza, potrà essere prorogato per egual durata, una sola volta.

Art. 6 - Requisiti

Il membro monocratico del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della pianificazione e dei controlli, con particolare riferimento alla P.A. locale e, nello specifico, di quelli di seguito elencati:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
- essere in possesso di diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione);
- non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- non abbia riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'NdV/OIV prima della naturale scadenza dello stesso;
- non sia stato destinatario, se dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 7 - Cause di incompatibilità

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso questa Amministrazione;
- siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione stessa;
- abbiano svolto attività professionale in favore o contro l'Amministrazione o che l'abbiano svolta solo episodicamente;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'Ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000;
- si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
- si trovino in alcune delle ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Art. 8 - Competenze

Al NdV competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di seguito elencate:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- certifica la correttezza metodologica dell'utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e del personale di comparto nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 della L. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- valida le valutazioni formulate dal Segretario Comunale sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), nonché di eventuali dirigenti o

incaricati di alta specializzazione, assunti, anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato;

- valida le valutazioni formulate dal Sindaco sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario Comunale;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento alle attestazioni in materia di assolvimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- rilascia il parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance e sul regolamento di pesatura degli incaricati di elevata qualificazione;
- monitora la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- propone al Comune ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e individuale;
- assolve ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o comunque espressamente attribuito dal Sindaco.

Il NdV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dagli Enti associati, ritenuti utili e/o necessari per l'esercizio delle proprie attività.

I Segretari Comunali, gli incaricati di E.Q. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il NdV, ai sensi del Codice di comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il NdV opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto alla struttura organizzativa di ciascun Ente e risponde ai Legali Rappresentanti pro tempore degli Enti aderenti alla convenzione.

Art. 9 - Individuazione e nomina

La procedura di individuazione del componente del Nucleo di Valutazione è riservata alla competenza dell'Ente capo-convenzione, che si attiene ai principi ed alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e trasparenza;

Il provvedimento di nomina spetta al Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione in esito alla procedura di individuazione dei candidati ritenuti idonei al ruolo che abbiano risposto all'Avviso.

Art. 10 – Revoca

L'incarico di NdV può essere revocato prima della sua naturale scadenza con provvedimento motivato del Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione, sentiti i Pari degli altri Enti convenzionati, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcuna delle funzioni previste dal presente regolamento, ovvero in caso di reiterati comportamenti di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni e/o violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza.

La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali contro-deduzioni da parte dell'interessato.

Il NdV (oltre ai casi di revoca per inadempienza) cessa dall'incarico per:

a) scadenza dell'incarico per superamento del termine fissato nel decreto di nomina;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, nello svolgimento dell'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 11 – Compenso

Al NdV sarà attribuito un compenso determinato in €/anno 3.000,00 onnicomprensivi (al lordo di tutti gli oneri a carico del componente del Nucleo e dell'Amministrazione comunale, nonché del rimborso di eventuali spese sostenute e IVA se dovuta), a titolo di remunerazione dell'espletamento delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli Enti associati.

Art. 12 - Riunioni del Nucleo di Valutazione

Il NdV si riunisce presso la sede istituzionale dei rispettivi Enti associati o in collegamento da remoto mediante utilizzo di piattaforme dalle quali si possa pacificamente evincere l'identità del soggetto.

Le sedute del NdV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati, possono essere convocati i dipendenti e/o amministratori del Comune a tal proposito interessati.

I verbali delle sedute, nonché il materiale di lavoro, sono depositati presso gli Uffici dei rispettivi Enti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso e/o conoscenza a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

I documenti contenenti l'esito delle valutazioni di ciascun dipendente saranno raccolti nel fascicolo personale degli interessati e sono soggetti al rispetto delle norme sulla privacy, come pure la documentazione di supporto.

Art. 14 - Codice di comportamento

Si applica al NdV il Codice di Comportamento adottato dall'Ente capo-convenzione.

La violazione degli obblighi previsti nel predetto Codice di Comportamento comporterà per gli Enti associati la facoltà di risolvere l'incarico qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 15 - Ingresso di nuovi Enti

La presente Convenzione potrà essere estesa anche a nuovi ed ulteriori Enti che vorranno aderire alla gestione associata, previa valutazione dei legali rappresentanti in carica degli Enti associati o loro delegati.

Art. 16 - Sottoscrizione della convenzione

La presente convenzione non potrà essere modificata senza il previo assenso di tutti gli Enti aderenti e ogni modifica dovrà essere formalizzata in apposito atto di competenza dei rispettivi Consiglio comunale/Assemblea.

La convenzione si intenderà valida una volta sottoscritta in via definitiva, mediante firma digitale apposta singolarmente dal Legale Rappresentante legale di ciascun Ente, solo a seguito dell'avvenuta trasmissione, tramite posta elettronica certificata, di copia conforme della deliberazione di adesione alla gestione associata da dei parte singoli enti aderenti all'Ente capo-convenzione.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti, alla contrattazione collettiva, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni della Valsaviore

Il Presidente

Sig. Giovan Battista Bernardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Berzo Demo

Il Sindaco

Sig. Giovan Battista Bernardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Ceto

Il Sindaco

Geom. Marina Lanzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Malonno

Il Sindaco

Dott. Giovanni Ghirardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005